



Ambiente e Lavoro

Manuale Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione



**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
 TESTO DEL REGOLAMENTO E COMMENTO**

a cura di: *Stefano Maglia*

ECOTOSSICITÀ, PH ESTREMI

a cura di: *Chiara Zorzino*

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

a cura di: *Miriam Viviana Balossi*

INDIVIDUAZIONE E CONVOGLIAMENTO EMISSIONI

a cura di: *Leonardo Benedusi*

EMISSIONI INDUSTRIALI

a cura di: *Stefano Maglia*

TERRE, ROCCE E MATERIALI DA SCAVO

a cura di: *Miriam Viviana Balossi, Stefano Maglia e Linda Collina*

nell'ambito del progetto:



In collaborazione con



IN QUESTO NUMERO

INDICE

2

NORMATIVA

A.U.A. Prima Lettura (*S. Maglia*)

4

Testo del Regolamento A.U.A.

5

GESTIONE DEI RIFIUTI

Ecotossicità, ph estremi e rifiuti: questioni operative
(*C. Zorzino*)

9

Deposito temporaneo di rifiuti da attività di manutenzione
di reti ed infrastrutture (*M.V. Balossi*)

11

ARIA

Individuazione degli impianti e convogliamento delle
emissioni (*L. Benedusi*)

15

Emissioni industriali: cosa si intende per “unico impianto”
e “unico stabilimento” (*S. Maglia*)

17

SUOLO E SCAVI

Terre e rocce da scavo tra l'art. 185 TUA e D.M. 161/12
(*M.V. Balossi*)

19

Materiali da scavo: qual'è l'ambito di applicazione del
D.M. 161/2012 (*S. Maglia e L. Collina*)

21

COLLABORATORI E CORRISPONDENTI

28



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: PRIMA LETTURA

di Stefano Maglia*

Lo schema di regolamento attuativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), dopo esser stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri n. 69 del 15 febbraio 2013, è atteso per la sua prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: dal momento in cui il D.P.R. entrerà in vigore, infatti, si attendono adempimenti più rapidi per le imprese, ulteriori semplificazioni per la Pubblica Amministrazione e benefici economici per la crescita del Paese.

L'A.U.A., infatti, dà attuazione alla prescrizione dell'art. 23 del D.L. 35/2012 conv. in L. 35/2012 (cd. Semplifica Italia) e si rivolge alle P.M.I. individuate dal D.M. 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte II del D.L.vo 152/06 (A.I.A.). sono, invece, esclusi dall'A.U.A. gli impianti soggetti a V.I.A. laddove tale valutazione comprenda e sostituisca tutti gli altri atti d'assenso in materia ambientale.

La nuova autorizzazione radunerà in unico provvedimento:

- 1) autorizzazione agli scarichi (D.L.vo 152/06, art. 124 ss.);
- 2) comunicazione preventiva per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (D.L.vo 152/06, art. 112);
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (D.L.vo 152/06, art. 269);
- 4) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (D.L.vo 152/06, art. 272);
- 5) il nulla osta di cui all'art. 8, cc. 4 e 6, della L. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- 6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.L.vo 99/92, art. 9);
- 7) comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (D.L.vo 152/06, artt. 215 e 216).

L'elenco non è esaustivo: le Regioni e le Province Autonome possono individuare altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ulteriormente compresi nell'A.U.A.

Per chiedere l'autorizzazione sarà sufficiente presentare una sola domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che, per via telematica, trasmetterà l'istanza all'Autorità competente (tendenzialmente la Provincia) che, a sua volta, dovrà rispondere entro 90 giorni (il termine potrà estendersi a 120 o 150 giorni in caso si debba ricorrere alla conferenza di servizi). Per il rinnovo basterà presentare un'autocertificazione, salvo siano intervenute modifiche nel processo produttivo.

Ha suscitato riserve nell'aula del Senato la (eccessiva) durata dell'A.U.A. (15 anni), ma – a che risulti – non è mutata la previsione secondo cui l'A.U.A. non può durare meno del periodo di validità massima garantita dalle autorizzazioni che andrà a sostituire. Poiché raduna autorizzazioni di durata differente, l'A.U.A. potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo.

Nel caso di impianti che scaricano sostanze pericolose, i gestori dovranno presentare ogni 4 anni una comunicazione alla Provincia con gli esiti dell'attività di autocontrollo: la P.A. potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni dell'A.U.A. (senza modificare, però la durata della medesima), se è emerso un aumento dell'inquinamento.

Si segnala, inoltre, che quando il D.P.R. entrerà in vigore apporterà alcune modifiche al D.L.vo 152/06, ed in particolare alle seguenti disposizioni:

- 1) art. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti): soppressione del quarto periodo del c. 3;
- 2) art. 272 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga): soppressione del quarto e sesto periodo del c. 2;
- 3) art. 281 (disposizioni transitorie e finali): sostituzione dei cc. 1 e 3, nonché soppressione dei cc. 4 (secondo periodo), 8 e 11.

Infine, lo schema di regolamento termina con oltre trecento pagine di allegati tecnici.

Attendiamo, ora, a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

* Prof. Stefano Maglia, univ. Parma, Titolare StudioMaglia e Pres. TuttoAmbiente

DPR A.U.A.

Testo del DPR sul Regolamento A.U.A. firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e in attesa di essere pubblicato sulla G.U.

CAPO I

Principi generali

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 ;
- b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
- d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazio-

ne a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

- f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

CAPO II

Autorizzazione unica ambientale

ART. 3

(Autorizzazione unica ambientale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province auto-

ECOTOSSICITÀ, PH ESTREMI E RIFIUTI: QUESTIONI OPERATIVE

di Chiara Zorzino*

▲ Gli aspetti operativi sui Rifiuti Pericolosi, denotano quanto sia complesso e non privo di insidie il percorso di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. La Dott.ssa Loredana Musmeci, Direttore Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria dell'ISS, ha illustrato lo stato dell'arte della legislazione comunitaria e nazionale in materia di sostanze e preparati pericolosi e si è in seguito soffermata sulle questioni più spiccatamente tecniche della materia.

Il presupposto su cui si erge tutta la difficile questione è il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi che è, per molti aspetti, sovrapponibile a quello adottato per la classificazione delle sostanze e preparati pericolosi. Infatti nella nota 1 all'allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 si legge che "l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (...) è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'all. VI, parte I.A e II.B della dir. 67/548/CEE (...) e ss.mm., concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose".

La dir. 2008/98/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 205/2010, afferma che si applicano ai rifiuti non solo i criteri delle sostanze e dei preparati pericolosi, ma anche le metodologie.

Per inciso i diversi livelli di ecotossicità possono essere contraddistinti con le cosiddette "frasi di rischio" (es. R50- altamente tossico per gli organismi acquatici), come stabilito dalla "vecchia norma" del '67 sopracitata o con le "indicazioni di pericolo" (es. H400- Molto tossico per gli organismi acquatici- Acque acute 1) della "nuova norma" Reg. (CE) 2008/1272, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, noto ai più come "CLP" (Classification, labelling and packaging), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE, già citata, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, e che reca modifica al Reg. (CE) 2006/1907. Il Regolamento riprende i principi del Globally Harmonized System (GHS) precedentemente definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite indirizzato verso una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.

Facendo un passo indietro, in estrema sintesi si può affermare che sia l'allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/06, elencante le caratteristiche di pericolo, da H1 a H15, utili per la determinazione della natura (pericolosa o meno) del rifiuto, sia l'allegato D del sopraccitato decreto, direttamente collegato a quanto disposto dalla Dec. 2000/532/CE (istitutiva del CER), sono

stati modificati dal D. Lgs. 205/2010 (che recepisce la dir. 2008/98/CE). Tra le sedici classi di pericolosità: H1, H2, H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14 e H15, la più indefinita e oscura si è dimostrata subito essere la H14-Ecotossico; a tal punto che nell'art.3, c. 6, del D. L. 2/2012 (convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.28) viene sottolineato, modificando il punto 5 all'all. D alla parte IV del D.Lgs.152/06, che "se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso **solo se** le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio *percentuale in peso*), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I". Si chiarisce inoltre che "Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato."

Poi, esplicita ufficialmente la grave mora normativa: "Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e **H14**, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica". Ed ecco che arriviamo al nodo della questione: l'Italia subisce la mancata emanazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14 ("Ecotossico"). Allo stato attuale, in virtù di tale lacuna e sentito il parere dell'ISPRA, "tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per le classi 9-M6 e M7" (art.3, c. 6, D. L. 2/2012).

Pertanto, per l'attribuzione dell'ecotossicità ai rifiuti occorre basarsi – attualmente – sui criteri di classificazione ADR.

E' tale armonizzazione dei criteri e delle metodologie del sistema di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi a quello dei rifiuti la culla dei problemi, dei dubbi e delle perplessità, incontrate quotidianamente dagli operatori del settore, ai quali risulta difficile, se non impossibile, l'applicabilità di taluni principi teorici. Lo scoglio maggiore su cui ci si incaglia nel nostro Paese è costituito fondamentalmente dalla difficoltà di applicare la normativa, anche quando essa sia relativamente di chiara interpretazione. In primo luogo si dovrebbe classificare il rifiuto in base all'origine: pericoloso e non pericoloso.

Qualora il nostro rifiuto fosse identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose ("voci a specchio"), esso andrebbe classi-

* Dott.ssa Chiara Zorzino, Consulente StudioMaglia e TuttoAmbiente

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI RETI ED INFRASTRUTTURE

di *Miriam Viviana Balossi**

Ripercorrendo i punti salienti inerenti il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione di reti ed infrastrutture ex art. 230 D.L.vo 152/06¹, si rammenta che per espressa previsione normativa (art. 230, c. 1) il luogo di produzione dei suddetti rifiuti – che, peraltro, coincide con il luogo di tenuta del registro C/S (art. 230, c. 4) – può coincidere con:

- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Molto spesso accade che il manutentore realizzi altrove il deposito temporaneo di materiali che sa già essere rifiuti: in tal caso, ad avviso di chi scrive, l'ipotesi a cui far riferimento è la numero 2. Infatti, la prima va scartata in quanto è noto in partenza che in quella sede non verrà effettuato il deposito temporaneo, la terza non è da prendere in considerazione perché si è già a priori a conoscenza che i materiali prodotti dalle operazioni di manutenzione su reti ed infrastrutture costituiscono rifiuti per i quali non è ipotizzabile il riutilizzo².

Ciò premesso, la dottrina prevalente è concorde³ sul fatto che il produttore dei rifiuti, il quale deve essere identificato con il manutentore ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. f) del D.L.vo 152/06⁴, può legittimamente realizzare un deposito temporaneo⁵ nel luogo di produzione dei rifiuti che – per effetto della fictio iuris concessa dall'art. 230 – può essere identificato con gli anzidetti siti individuati ex lege⁶.

Se di norma il luogo di produzione dei rifiuti coincide fisicamente e giuridicamente con quello di deposito temporaneo, sicché non si verifica l'ipotesi del trasporto di rifiuti e conseguentemente non si pongono interrogativi circa i documenti che lo devono accompagnare, nella fattispecie di cui all'art. 230 la situazione è più articolata e la norma non definisce con chiarezza se il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da appositi documenti o meno.

Al riguardo si possono ipotizzare i seguenti adempimenti:

- documento di trasporto (D.D.T.): però non si tratta di merci, bensì di rifiuti, ed in caso di controllo l'utilizzo del D.D.T. per un trasporto di rifiuti sarebbe oggetto di sanzione ex art. 258, c. 4;
- scheda SISTRI area movimentazione: il manuale operativo SISTRI, facendo riferimento proprio al trasporto dei rifiuti da manutenzione, chiarisce che il trasporto dei medesimi dal luogo di svolgimento della manutenzione alla sede / domicilio del soggetto

* Dott.ssa Miriam Viviana Balossi, Consulente StudioMaglia e TuttoAmbiente

[1] Per approfondimenti, si vedano:

- S. MAGLIA – G. GALOTTO – A. SILLANI, Il testo unico ambientale commentato dagli esperti, Imerio Editore, p. 49 ss.

- P. PIPERE – S. MAGLIA – M. MEDUGNO – D. CARISSIMI, La nuova gestione dei rifiuti dopo il D.L.vo 205/2010, Imerio Editore, p. 116 ss.

[2] Sul punto, vedasi Cass. III Pen., n. 9856 del 4 marzo 2009, secondo la quale il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti stessi (art. 183, c. 1, lett. m) D.L.vo 152/06). A tale regola generale è stata introdotta un'eccezione dall'art. 230 del D.L.vo 152/06, secondo il cui il disposto per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentrazione dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ne consegue che detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.

Cfr. inoltre:

S. MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III edizione, Imerio Editore, p. 97 ss.

G. TAPETTO, Rifiuti da manutenzione e da attività sanitarie tra 152/2006 e Sistri, in <http://www.ambientediritto.it>

P. FIMIANI, Manutenzione delle infrastrutture: la Cassazione si occupa dei rifiuti, in *Ambiente&Sicurezza*, ed. Il Sole 24 Ore, n. 23 dell'11 dicembre 2007, p. 105 ss.

[3] Per completezza, si segnala anche la posizione minoritaria e contraria secondo la quale "se il deposito temporaneo è prima della gestione, come si può ipotizzare che un trasporto avvenga a metà tra la produzione del rifiuto e il deposito temporaneo? Questo non è concepibile ... quindi una previsione normativa od autorizzatoria amministrativa che preveda il deposito temporaneo extra aziendale non solo viene in urto con la normativa specifica su tale principio, ma crea una forma anomala di trasporto ... Fermo restando il criterio sistematico nazionale e internazionale secondo cui tale deposito non può essere classificato come deposito temporaneo ma comunque in ogni caso come forma di stoccaggio, e quindi fatta salva a livello formale e sostanziale sia la terminologia che la procedura normativa, si può comunque ragionevolmente ritenere che in sede normativa la medesima pubblica amministrazione che gestisce le forme autorizzatorie per lo stoccaggio, crei una sottospecie di stoccaggio, molto alleggerito sotto il profilo gestionale" (M. SANTOLOCI, Il trasporto dei rifiuti, Buffetti Editore, p. 13 ss.; M. SANTOLOCI – V. VATTANI, Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni ... percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale, Diritto all'Ambiente Edizioni, p. 49 ss.).

[4] In quanto è "il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale)". Cfr. S. MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, op. cit., p. 96 ss.

[5] In ordine al fatto che ciò rappresenti una deroga al disposto dell'art. 183 – definizione di deposito temporaneo -, cfr. L. RAMACCI, La nuova disciplina dei rifiuti, CELT, p. 165

[6] Cfr. S. MAGLIA – A. DI GIROLAMO, Rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione e Sistri: cosa è cambiato, in *Rivista Ambiente & Sviluppo*, n. 7/2011, p. 610 ss. Al riguardo, si segnala anche quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 28204 del 18 luglio 2011 in cui si legge testualmente che "se è vero che il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene".

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI E CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI

di Leonardo Benedusi*

Il comma 1 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/06 prevede che, in sede di autorizzazione, l'autorità competente valuti se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del decreto e, in tal caso, ne disponga la captazione ed il convogliamento.

La captazione ed il convogliamento possono, però, essere imposti in uno dei seguenti casi, come disposto dal comma 2 dell'art. 270:

- in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario;
- in presenza di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- nonostante la tecnica individuata non soddisfi il requisito di disponibilità di cui al numero 2 della lettera aa) del comma 1 dell'art. 268. Ciò significa che le condizioni economiche o tecniche possono non essere sviluppate su una scala sufficientemente valida nel comparto in questione, con la conseguenza che il gestore debba accedervi nonostante i costi non ragionevoli.

Il comma 3 dell'art. 270 prevede che con un decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, saranno stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2. Ovviamente, in mancanza di indicazioni statali, le autorità competenti devono assumere le determinazioni di loro spettanza con le proprie forze, senza poter confidare nell'aiuto di specifiche direttive di cui non si conosce neppure il termine per l'emanazione.

I commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'art. 270 perseguono l'obiettivo della diminuzione del numero dei punti di emissione.

Infatti il comma 4 prevede che "se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione".

Il comma 5 dell'art. 270 prevede, invece, che in caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione.

Tuttavia possono esservi casi in cui non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, ricondurre tutti i punti di emissione di un impianto ad un unico camino, per cui, in base al comma 6 dell'art. 270, l'autorità competente può consentire un impianto con più punti di emissione a condizione che:

- per i singoli punti di emissione siano espressi come concentrazione;
- i valori limite di emissione dell'intero impianto siano espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale e siano riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto.



* Ing. Leonardo Benedusi, Funzionario Provincia Piacenza e autore del volume "Guida pratica alle emissioni in atmosfera e alla qualità dell'aria" (Ed. Imerio)

EMISSIONI INDUSTRIALI: COSA SI INTENDE PER “UNICO IMPIANTO” E “UNICO STABILIMENTO”

di Stefano Maglia*

L'art. 273, c. 9, del D.L.vo 152/06 così recita: “Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.” L'art. 270, c. 4, del medesimo TUA così si esprime: “Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzate nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione”. Come devono intendersi tali termini?

A tal fine si ritiene utile riportare anche le attuali – fondamentali – definizioni di stabilimento (art. 268, lett. 4, T.U.A.: “un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni o movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”) e di impianto (art. 268, lett. 1, T.U.A.: “il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio”).

Per entrambe le definizioni – nel sostanziale silenzio della dottrina – risultano assai scarse le relative pronunce giurisprudenziali.

Una recentissima sentenza della S.C. (Cass. Pen., sez. V, 7 gennaio 2013, n. 191) ha peraltro puntualizzato che “per stabilimento di può intendere anche un singolo impianto purché sia dotato di autonomia operativa” (nella specie trattavasi addirittura di un impianto “mobile”).

Per quanto riguarda invece la nozione di impianto, si segnala solo una risalente pronuncia del TAR Campania, n. 1711 del 2005 (e pertanto riferentesi ancora all'abrogato DPR n. 203/88) per cui: “Se è dunque vero che, di regola, i valori limite di emissione devono essere riferiti al singolo impianto, è altresì

vero che per “impianto” non può considerarsi il singolo punto di uscita dei fumi in atmosfera, ma l'insieme delle linee produttive omogenee per tipologia di ciclo produttivo (materia prima impiegata, trattamento effettuato, prodotto del ciclo produttivo). Il limite di emissione dovrà dunque riguardare i singoli punti di fuoriuscita dei fumi in atmosfera allorché si tratti di impianti diversi per funzione e ciclo produttivo adottato; dovrà riguardare, invece, la sommatoria dei diversi punti di emissione se si tratti di linee produttive identiche (od omogenee) per ciclo produttivo applicato. Nel caso di specie in esame sarebbe invero irrazionale e contraddittorio rispetto alla finalità della legge (contenimento dell'inquinamento atmosferico) se si consentisse a un'azienda (quale quella della società ricorrente) che produce esattamente lo stesso prodotto, con la medesima tecnologia, di poter frazionare il limite di emissione da rispettare moltiplicando il numero delle linee produttive impiegate (ancorché identiche per ciclo produttivo).”

Si sottolinea peraltro che questa pronuncia si basa su una serie di condizioni (linee produttive identiche o omogenee per tipologia di ciclo produttivo) che non solo dovrebbero essere dimostrate, ma temporalmente ormai superate non solo dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 152/06 (e della fondamentale revisione operata dal D.L.vo n. 128/10) ma anche della normativa specifica in materia di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (in particolare vedasi il D.L.vo n. 28/11).

A tal proposito si riporta un passaggio di un documento datato 24 agosto 2012 del G.S.E. relativo all'“Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” in cui si afferma (punto 1.3.3): “la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, nelle disponibilità del medesimo Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili a livello societario, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.”. Sul punto vi è immediatamente da notare che nel caso di specie i due impianti hanno punti di connessione ben distinti.

Tutto ciò premesso, a parere di chi scrive il citato c. 9 dell'art. 273 del T.U.A., è esplicitamente “dedicato” ai soli “grandi impianti di combustione”. Si potrebbe sostenere che in questa norma, in realtà, si parla di impianti di combustione di potenza termica <50 MW, ma senza indicare la soglia minima. Esiste una norma

* Prof. Stefano Maglia, univ. Parma, Titolare StudioMaglia e Pres. TuttoAmbiente

TERRE E ROCCE DA SCAVO TRA L'ART. 185 TUA E D.M. 161/12

di *Miriam Viviana Balossi**

▲ Giova ricordare, innanzitutto, che le terre e rocce da scavo possono essere sottoprodotti, rifiuti o non rifiuti. Ciò perché nell'art. 185 sulle esclusioni – come rivisto dal D.L.vo 205/10 – sono state introdotte due modifiche di derivazione europea (Dir. 2008/98/CE) al c. 1, lett. b) e c). Mentre la prima ha uno scarso rilievo pratico (“il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati”), la seconda è più interessante: “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Riassumendo i requisiti affinché le terre e rocce non rientrino nella nozione di rifiuto, si ricorda che deve trattarsi di:

- “suolo” (la cui definizione è arrivata solo con il D.L. 2/12);
- “non contaminato e altro materiale allo stato naturale”;
- “escavato nel corso di attività di costruzione”;
- “certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione”;
- “allo stato naturale”;
- “nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Per quanto concerne la nozione di suolo, il D.L. 25 gennaio 2012, n. 2[1] recante “Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente”, convertito con modifiche nella L. 24 marzo 2012, n. 28[2] – in vigore dal 25 marzo 2012 – all'art. 3, c. 1 (nel testo successivo alla conversione in legge), fornisce interpretazione autentica dell'art. 185 (esclusioni) del D.L.vo 152/06, in particolare per quanto riguarda i riferimenti al “suolo” che “si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 [al titolo V] alla parte IV del medesimo decreto legislativo”. Peraltro, “per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei ... utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei”. L'indeterminatezza del concetto di “materiali estranei” è stata rilevata anche in dottrina[3], la quale ha sottolineato come questi materiali estranei possano anche essere costituiti da residui di vario tipo, anche di lavorazioni industriali. In altre parole, i materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati nel suolo fino a

profondità variabili e si sono compattati integrandosi con il terreno naturale.

Invece, l'art. 1 del D.M. 161/12 definisce i materiali di scavo come “il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)”. La norma prosegue poi precisando che “i materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato”.

Tutto ciò premesso, qual è il regime giuridico applicabile nel caso di uno scavo, eseguito nel corso dell'esecuzione di un'opera, e completo riutilizzo in sito del materiale scavato non contaminato? Si applica l'art. 185, c. 1, oppure si deve preventivamente predisporre il Piano di Utilizzo con annessa caratterizzazione secondo quanto previsto dal nuovo DM, sebbene tale decreto sia di rango inferiore?

Ad avviso di chi scrive bisogna preliminarmente verificare – sotto il profilo tecnico, non giuridico – se nella fattispecie concreta sono integrati tutti i requisiti posti dall'art. 185, ovvero:

- “suolo”;
- “non contaminato e altro materiale allo stato naturale”;
- “escavato nel corso di attività di costruzione”;
- “certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione”;
- “allo stato naturale”;
- “nello stesso sito in cui è stato escavato”.

* Dott.ssa Miriam Viviana Balossi, Consulente StudioMaglia e TuttoAmbiente

[1] Pubblicato in GU n. 20 del 25 gennaio 2012

[2] Pubblicato in GU n. 71 del 24 marzo 2012

[3] G. AMENDOLA, Terre da scavo e matrici materiali di riporto: vergogna continua, in www.lexambiente.it

MATERIALI DA SCAVO: QUAL'È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 161/2012

di Stefano Maglia* e Linda Collina**

A distanza di quattro mesi dall'entrata in vigore (6 ottobre 2012) del D.M. n. 161/2012 si assiste ancora – anzi, sempre più – ad un proliferare di interventi in materia, il più delle volte frutto dell'elaborazione di soggetti o che non hanno ben chiaro il valore giuridico della norma oppure – ed è la maggioranza di casi – di improvvisati esperti della materia (per es. alcuni avvocati e/o magistrati che si scoprono anche tecnici e geologi) che non solo propongono attività formative presuntuose ed improvvise, ma – specialmente – propongono interpretazioni che non stanno né in cielo né in terra nella realtà.

Che i Clint Eastwood dell'ambiente proseguano nel loro intento di ritenere il mondo popolato solo da delinquenti ed ogni materiale esistente sul Pianeta un terribile rifiuto, potrebbe anche far sorridere, ma purtroppo tali posizioni possono generare una pericolosa confusione su una già notevole confusione normativa, inducendo sprovveduti lettori – magari organi di controllo – a prendere per oro colato certe “originali” posizioni.

C'è chi¹, per esempio, ultimamente ha sostenuto la tesi che il D.M. in oggetto sia applicabile solo alle opere pubbliche. Del resto lo stesso sottotitolo dell'articolo in questione manifesta subito la posizione terroristica degli scriventi: “ma davvero adesso le terre e rocce da scavo non sono mai un rifiuto?”. E chi ha mai detto, scritto o sostenuto una simile tesi²?

Le terre e rocce da scavo o, meglio, i materiali da scavo, possono essere o rifiuti speciali (ex art. 184 T.U.A.) o non rifiuti (ex art. 185 T.U.A.), e solo se ricorrono “tutte” le condizioni di cui la lett. c) o sottoprodotti (se ricorrono espressamente “tutte le condizioni” del D.M. 161/12). Stop.

L'originale interpretazione – poi – per cui tale decreto sarebbe applicabile solo alle opere pubbliche si basa su di una interpretazione molto particolare della definizione di “opera” di cui all'art. 1 (Definizioni!!!) lett. a) del DM: «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”. E l' art. 3, c. 8,

D.L.vo 163/06 così recita: “I “lavori” di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”.

A prescindere dal fatto che tale norma – (in realtà l'intero D.M. 161/12) – è scritta veramente coi piedi, se il “legislatore” (parolona nel caso di specie) avesse voluto limitarne l'applicazione solo alle opere pubbliche, l'avrebbe non solo in qualche modo scritto o affermato in almeno un documento illustrativo (v. per es. il Parere del Cons. di Stato dell' 8 marzo 2012), ma, specialmente, avrebbe fatto riferimento direttamente al D.L.vo 163/06 (e non solo al c. 8 dell'art. 3), e, avrebbe inserito e riportato tale affermazione nello specifico art. 3 (“Ambito di applicazione”).

Del resto lo stesso Capo della Segreteria tecnica del Ministero dell'ambiente, in una Nota del 20 novembre 2012, alla precisa domanda relativa al corretto ambito di applicazione del decreto, rispose correttamente che “il DM 161/12 non tratta (solo) il materiale riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto”.

Non solo. Il D.M. 161/12 è “figlio” di una norma del T.U.A., o, meglio, del DLvo n. 205/10 (art. 39, come modificato dal DL n. 1/12) che impone di considerare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti (cosa che accade tranquillamente in tutti i più civili Paesi europei) solo se verrà emanato il D.M. in questione che abrogherà (dal giorno della sua entrata in vigore) il – provvisorio – art. 186. Ciò significa che l'art. 184 bis sui sottoprodotti non è – e non sarà mai, per specifica esclusione normativa – applicabile tout court alle terre e rocce da scavo.

Pertanto, se si seguisse l'orientamento citato, in questo momento la situazione sarebbe: tutte le terre da scavo sono rifiuti speciali tranne quelle che derivano dalle opere pubbliche che potrebbero ricadere nel novero dei sottoprodotti, con la fantastica conseguenza che – fino a che non verrà emanato il decreto sui

* Prof. Stefano Maglia, univ. Parma, Titolare StudioMaglia e Pres. TuttoAmbiente

** Dott.ssa Geol. Linda Collina, Studio SGM, co-autrice del volume “La disciplina delle terre e rocce da scavo” (Ed. Imerio)

[1] V. M Santoloci e V. Vattani, dal sito www.dirittoambiente.net

[2] V, tra gli altri, “Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo secondo il D.M. n. 161/2012” (di Pasquale Giampietro) su www.tuttoambiente.it; S. Maglia e M.V. Balossi “Terre e rocce: il punto della situazione alla luce del DM 161/12”, in *Amb. & Svil.* 11/2012; A. Muratori “Terre e rocce di scavo: le ridondanti regole del D.M. n. 161/2012”, in *Amb. & Svil.* 2012/1005; F. Vanetti e A. Gussoni “Il D.M. n. 161/2012: note introduttive”; G. Garzia “Terre e rocce da scavo, sottoprodotti e normale pratica industriale”; V. Paone “Legge penale: il regolamento in materia di terre e rocce da scavo”; V. Giampietro “Terre e rocce da scavo: profili tecnici e gestionali”;

Hanno collaborato:

Guido ANELLI, Giovanni ACHILLE, Miriam Viviana BALOSSI, Eginardo BARON, Leonardo BENEDESI, Paola BERTOLI, Rosa BERTUZZI, Carlo BISIO, Enrico BONAFINI, Olivia BONARDI, Enrico BONADIO, Renata BORGATO, Marco BOTTAZZI, Mercedes BRESSO, Carlo CALABRESI, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Maria Pia CANCELLIERI, Michele CANDREVA, Riccardo CANESI, Marco CARLETTI, Renato CASCINO, Mauro CATINO, Luigi CATTERINA, Marco CERRI, Gabriella CHIELLINO, CGIL-CISL-UIL, Flavio COATO, Linda COLLINA, Daniela COLOMBINI, Sergio COLOMBO, Massimo COMINI, Flavio CORSINOVI, Manuela COSTA, Oriano CROSIGNANI, Cesare DAMIANO, Beniamino DEIDDA, Lorenzo DE AMBROSI, Alessandro A. DE LEONARDIS, Giovanni DE LUCA, Elena DEL FORNO J., Lelia DELLA TORRE, Gianmario DELUCCHI, Michele DI LECCE, Fulvio D'ORSI, Rolando DUBINI, Umberto FANTIGROSSI, Luigi FAVINO, Domenico FEDELE, Eugenio FERIOLI, Pasquale FIMIANI, Laura FINOCCHIARO, Sara FIORAVANTI, Ilenia FOLLETTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, Donatella FREZZOTTI, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Giulia GASPARINI, Luigi GASPERINI, Paride GIANGIACOMI, Michela GIANNINI, Bruno GIOR-DANO, Angelo GIOVANNAZZI, Celsino GOVONI, Elena GORGITANO, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Fabio IRALDO, Maria Anna LABARILE, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Nunzio LEONE, Antonio LEONARDI, Stefano LEONI, Carlo LUCCHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Dario MARIOTTI, Alessandro MAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Massimo MENEGOZZO, Rosella MENGUC-CI, Antonio MONTAGNINO, Antonio NOCERA, Enrico OCCHIPINTI, Eugenio ONORI, Attilio PAGANO, Stefania PALLOT-TA, Elena PANNI, Antonio PANZERI, Gianpaolo PATTA, Valeria PERRUCCI, Patrizia PERTICAROLI, Aldo PETTINARI, Anna PIAZZA, Barbara PILLON, Paolo PIPERE, Giuseppe PIRILLO, Gerardo PORRECA, Luca RAMACCI, Elsa RAVAGLIA, Paola RIVA, Giorgio ROILO, Francesco ROSSETTI, Daniela ROTA, Sergio ROVETTA, Guido SACCONI, Carlo SALA, Maurizio SANTOLOCI, Giulio SESANA, Monica TAINA, Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Luca TOBIOLA, Oreste TOFANI, Giuseppina VIGNOLA, Rocco VITALE, Vincenzo ZAFFARANO, Chiara ZORZINO, Thomas WATERS



Rivista Ambiente e Lavoro

Manuale Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione

© Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro –
Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001

Direttore Responsabile: Rino Pavanello

Co-Direttore: Stefano Maglia

Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione:

c/o *Associazione Ambiente e Lavoro* Viale Marelli, 497, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: 02.27007164 - 02.26223120, Fax: 02.25706238 - 02.26223130 (dossier@amblav.it) (www.amblav.it)

Spedizione in PDF – Riservata agli abbonati 2013.

Vietata la diffusione ai non abbonati.

Precisazioni

E' vietata la riproduzione o la memorizzazione di "Rivista Ambiente e Lavoro" anche parziale e su qualsiasi supporto. "Rivista Ambiente e Lavoro" e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.